

# **DISCIPLINA DEL TRASPORTO MORTUARIO NEL COMUNE DI PESCANTINA (VR)**

## **Art. 1 - Il trasporto funebre**

Per trasporto funebre si intende il trasporto dei cadaveri.

Costituisce trasporto di cadavere il trasporto della salma dal luogo di decesso o rinvenimento al deposito di osservazione, all'obitorio, alle sale anatomiche, al cimitero, o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario.

Nella nozione di trasporto di cadavere sono altresì compresi la sua raccolta ed il collocamento nel feretro, il prelievo di quest'ultimo ed il trasferimento, la consegna al personale incaricato delle operazioni cimiteriali e della cremazione.

Il trasporto funebre è disciplinato dal Capo IV del Regolamento di polizia mortuaria approvato con il DPR 10.09.1990, n. 185, dai vigenti Regolamenti locali di Igiene e di Polizia Mortuaria e nell'ambito comunale, dalle seguenti norme regolamentari.

L'A.S.L. vigila e controlla, ai fini igienici e sanitari, il servizio di trasporto di cadaveri e conseguentemente propone al Sindaco i provvedimenti ritenuti necessari.

## **Art. 2 - Autorizzazione del trasporto funebre**

Il Comune autorizza il trasporto delle salme dalle ditte che presentano regolare richiesta all'ufficio di Stato Civile del Comune. Nei casi sotto specificati il servizio di trasporto funebre è dato mediante gara d'appalto:

- 1) decessi presso l'abitazione;
- 2) decessi per incidenti stradali, o avvenuti in luogo pubblico;
- 3) decessi che prevedono l'onere a carico del comune;

Ciascun'altra ditta che operi sul territorio, per l'espletamento di tali servizi di trasporto, dovrà avvalersi della ditta appaltatrice, riconoscendo una tariffa come corrispettivo della prestazione offerta. Alla cassa comunale, per ogni servizio, dovrà pervenire un diritto fisso pari ad Euro 50,00= per il trasporto funebre all'interno del territorio comunale. Tale diritto sarà pari ad Euro 80,00= per i trasporti funebri in entrata o in uscita dal territorio comunale.

Per l'esercizio del trasporto funebre nell'ambito del territorio comunale le imprese sono tenute all'osservanza delle disposizioni emesse dai competenti organi comunali. Chiunque effettui il trasporto di cadaveri deve essere ritenuto un incaricato di pubblico servizio ed è quindi assoggettato alla normativa prevista dall'art. 385 del codice penale come modificato dalle Legge 26/04/1990, n. 86.

## **Art. 3 - Esercizio del trasporto funebre**

Il trasporto delle salme può essere effettuato nei seguenti modi:

- 1) a pagamento quando la famiglia richieda servizi o trattamenti speciali.
- 2) a carico del comune ai sensi dell'art. 16 del DPR 285/90, nei seguenti casi:
  - a) nati morti, feti, parti anatomiche riconoscibili e resti mortali qualora non vengano richiesti servizi o trattamenti speciali;
  - b) salme provenienti da abitazioni inadatte e destinate agli appositi locali per completarvi il periodo obbligatorio di osservazione su segnalazione della competente A.S.L.;

- c) recupero e trasporto delle persone morte per qualsiasi causa in luogo pubblico o nelle pubbliche vie al locale di osservazione, su segnalazione dell' Autorità giudiziaria;
  - d) qualsiasi altro trasporto su indicazione dell' Autorità giudiziaria e del servizio sanitario;
  - e) in caso di indigenza o qualora particolari circostanze sociali o culturali lo giustifichino, su segnalazione dell' Ufficio Servizi Sociali e comunque su provvedimento motivato del Sindaco, potranno essere disposti trasporti funebri con annessa fornitura del feretro e quant'altro necessario per lo svolgimento del servizio funebre completo e decoroso.
- 3) dai familiari o confraternite o autorità militari o altri soggetti previsti dalla Legge tramite mezzi propri con l'ausilio della scorta di un necroforo.

#### Art. 4 - Disciplina dell'attività di trasporto funebre

Il Sindaco disciplina le modalità di esecuzione delle attività inerenti il trasporto funebre, con particolare riguardo a:

- a) orari di svolgimento dei servizi;
- b) orari di arrivo ai cimiteri;
- c) giorni di sospensione dell'attività funebre tenendo conto delle opportunità di non interrompere l'esecuzione dei servizi per due giorni consecutivi;
- d) viabilità dei veicoli interessati ai trasporti;
- e) è facoltà del sindaco, a rappresentazione del cordoglio del Città nel caso di decessi di particolare risonanza, disporre con provvedimento motivato l'esecuzione di servizi funebri con caratteristiche adeguate alla cerimonia pubblica.

#### Art. 5 - Vigilanza e coordinamento

I trasporti di salme sono sottoposti alla vigilanza e al controllo dell'Azienda dell'Unità Sanitaria Locale competente per territorio.

L'Amministrazione comunale esercita, tramite propri addetti incaricati dal Sindaco, funzioni amministrative e di coordinamento sui servizi di trasporto funebre, da chiunque effettuati, nell'ambito del territorio comunale, al fine di garantire la regolarità e l'ordinato accesso al cimitero comunale.

#### Art. 6 - Altri trasporti

Il trasporto alla cella mortuaria del cimitero comunale, o in alternativa dei locali ospedalieri, delle persone decedute sulla pubblica via, per accidente, anche in luogo privato, è fatto a cura della ditta appaltatrice. Il costo di tale servizio è posto a carico del Comune.

Qualora la pubblica autorità disponga per l'avvio del cadavere a locali diversi da quelli individuati nel primo comma del presente articolo, il trasporto dal luogo di decesso a detti locali è eseguito a cura del Comune con connessi oneri e quindi a carico della pubblica autorità che ha disposto ai sensi del paragrafo 5 della circolare n. 24 in data 24/09/1993 del Ministero della Sanità.

#### Art. 7 - Autofunebri

Le autofunebri e gli altri automezzi utilizzati per il trasporto devono essere conformi alle norme del codice della strada e riconosciuti idonei dall'Ispettore della Motorizzazione Civile.

Le autofunebri devono essere conformi alle norme di polizia mortuaria (art. 20 e 21 DPR 285/1990) all'interno di esse deve essere conservata copia dei prescritti controlli annuali dei competenti servizi di igiene pubblica.

#### Art. 8 - Norme finali

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alle Leggi e Regolamenti sanitari e fiscali vigenti in materia ed in particolare al Regolamento di polizia mortuaria approvato con DPR n. 285 del 10/09/1990.